

PROC. UN. 12-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**TRIBUNALE DI BOLZANO**

**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| dott.ssa Francesca Bortolotti | Presidente       |
| dott. Massimiliano Segarizzi  | Giudice relatore |
| dott. Francesco Laus          | Giudice          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato in proprio da **THÖNI HORST FERDINAND** (c.f. **THNHST66T02E862X**), residente in via Castel Coira n. 10 SLUDERNO,

- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

- rilevato che

- THÖNI HORST FERDINAND ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata una relazione del Gestore della crisi nominato dall'O.C.C. presso la Camera di Commercio di Bolzano, Avv. Eleonora Maines, contenente la valutazione di completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

osserva quanto segue:



- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
  - da un punto di vista soggettivo, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
  - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione: in particolare, il ricorrente ha debiti complessivi per euro 614.662,10; si tratta sia di debiti personali che di debiti di impresa derivanti dalla Thoeni Snc (chiusa in data 23.06.2015) o dalla Thoeni Srl, per la quale il ricorrente ha prestato fidejussioni, società dichiarata fallita con sentenza di questo Tribunale n. 57/2015, il cui fallimento è stato chiuso in data 14.10.2019; in particolare delle sette imprese a lui riferibili, sei risultano cessate, mentre in quella tuttora attiva, la società Architettura e Design Srl, C.F. 02810470217, risulta avere cessato la carica di socio unico nel 2013 e la carica di amministratore unico nel 2015; attualmente amministratore e socio unico di tale società risulta essere la moglie del debitore; il sig. Thöni Horst Heinz collabora con la società in forza di contratto di collaborazione professionale da cui percepisce un reddito di euro 2.000,00 per 13 mensilità oltre 5% cassa, da cui vano detratti oneri annuali pari ad euro 5.385,40 per cassa geometri, euro 3.900,00 per imposte (al 15% in regime forfettario) ed euro 1.012,50 per i compensi del commercialista, con conseguenti oneri annuali pari ad euro 10.297,90 ed entrate annuali nette pari ad euro 17.002,10; non possiede alcun bene mobile, né è titolare di altro rapporto di lavoro subordinato o di attività di impresa o lavoro autonomo; risulta proprietario della quota di 2/9 della p.f. 842/4 in Malles, che in base ai dati catastali risulta un prato della



superficie di 12 mq e quindi apparentemente di scarso valore; è pertanto evidente l'impossibilità di far fronte ai propri debiti;

- il debitore ha chiesto l'apertura della liquidazione del proprio patrimonio esponendo di mettere a disposizione dei creditori le somme giacenti sul proprio conto corrente presso la Raiffeisenkasse Prato allo Stelvio IBAN IT3300818358930000301226193 (saldo attivo al 31.12.2023 di euro 6.620,65) nei limiti di euro 4.940,00 con esclusione della restante somma di euro 1.680,65, in quanto necessaria per il sostentamento proprio e della famiglia, composta dal ricorrente, dalla moglie e da tre figli minorenni, importo che come si vedrà in proseguo appare giustificata, oltre che i proventi della propria attività professionale pari ad euro 420,00 al mese per 13 mensilità, quale differenza tra le disponibilità mensili e le spese per il fabbisogno familiare, per un importo annuale che presume essere di euro 5.460,00, mentre il Gestore della crisi ha determinato l'importo annuale disponibile in euro 5.042,32, con conseguente disponibilità per i creditori in un triennio di circa euro 20.000,00;
- in considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata e nella documentazione integrativa pari ad euro 11.979,29 all'anno, da cui però vanno escluse le spese addotte per la settimana di ferie per la quota parte di euro 1.750,00, le quali non appaiono giustificate attesa la considerevole entità dei debiti e la modesta previsione di soddisfacimento, con conseguente riduzione delle spese annue di sostentamento ad euro 10.229,29 (ossia euro 852,44 su 12 mensilità), tenuto conto degli oneri annuali sopra esposti per euro 10.297,90 (pari a circa euro 858,16 su 12 mensilità) come attestate dal gestore della crisi, la somma che appare necessaria per il sostentamento del debitore e le spese per la produzione di reddito, e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, va determinata in **euro 1.710,60 mensili per 12 mensilità**, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori per il periodo di tre anni, tenuto conto della possibilità del debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 282 CCII (v. Corte Cost. sent. n. 6/2024); il ricorrente metterà a disposizione dei



creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà nel suo patrimonio dall'apertura della procedura sino alla pronuncia di esdebitazione;

- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 CCII,

**dichiara**

l'apertura della liquidazione controllata di **THÖNI HORST FERDINAND** (c.f. THNHST66T02E862X), residente in via Castel Coira n. 10 SLUDERNO;

**nomina**

Giudice delegato per la procedura il **dott. Massimiliano Segarizzi**;

**nomina**

Liquidatore della procedura l'**Avv. Eleonora Maines**, già nominato gestore della crisi dall'O.C.C.;

**ordina**

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

**assegna**

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

**ordina**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

**dispone**



che il liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa;

**ordina**

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;

**dispone**

- che il liquidatore depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione;
- che il liquidatore, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);
- che il liquidatore esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi infine nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;

**dispone**

la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Bolzano, il 29/02/2024.

Il Giudice est.

*Massimiliano Segarizzi*

La Presidente

*Francesca Bortolotti*

